

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI

PRESIDENZA

CONVENZIONE

PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI:

DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000 N. 274, ART. 54;

DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001, ART.2;

DELL'ART. 165 DEL CODICE PENALE;

DEL CODICE DELLA STRADA, ARTT. 186 E 187 D.LGS 30/04/1992 N° 285 E SUCCESSIVE MODIFICHE;

DELL'ART. 73 COMMA 5 BIS E 5 TER D.P.R. 9/10/1990 N.º309;

DELL'art. 168-BIS CODICE PENALE

DEL DECRETO MINISTERIALE 8 GIUGNO 2015 N. 88

Premesso

Che, a norma dell'art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n. 274 il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che ai sensi dell'art. 165 del codice penale, la sospensione condizionale della pena può essere subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita in favore della collettività;

che a norma del Codice della strada, artt. 186 e 187, all'imputato può essere applicata la pena del lavoro di pubblica utilità;

che l'art. 73 comma 5 bis inserito dall'art. 4 bis, comma 1 lett. G), del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 prevede che il Giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;

che l'art. 73 comma ter inserito dall'art. 3, comma 5 della legge 9 agosto 2013, prevede che il Giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria nell'ipotesi di reato diverso da quelli di cui al comma 5 dell'art. 73 D.P.R. n. 309/90;

che l'art. 224 bis del D.Lgs n. 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla legge 21 febbraio 2006 n. 102, prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con la violazione delle norme del codice, il Giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia con atto in data 16 luglio 2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che gli artt.168-bis del Codice Penale e 464-bis e ss. del Codice Procedura Penale, introdotti dalla legge 28 aprile 2014 n.67, prevedono che il giudice può con ordinanza concedere all'imputato la sospensione del procedimento con messa alla prova, subordinata, tra l'altro, alla prestazione di lavoro di pubblica utilità - consistente in una prestazione non retribuita da svolgere presso lo stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato - facente parte del programma di trattamento elaborato d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna;

che il Ministro della Giustizia con Decreto Ministeriale 8 giugno 2015, n. 88, in ottemperanza dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67, ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità ai sensi della messa alla prova per imputati adulti, secondo quanto contenuto nel terzo comma dell'art. 168 bis del c.p.

che **l'Associazione Angeli nel Cuore**, di seguito per brevità denominata **l'Associazione**, presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo n. 274 e nell'art. 168-bis 3° comma c.p.;

che l'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Cagliari del Ministero della Giustizia (UIEPE), con sede in Cagliari, Via Peretti, n. 1/A tel. 070/53721 - e mail: uepe.cagliari@giustizia.it, che ha favorito i contatti tra il Tribunale di Cagliari e gli Enti e Associazioni interessati al lavoro di pubblica utilità, secondo la normativa vigente sovrintende all'esecuzione della sanzione o della prestazione facente parte del programma di trattamento;

Tutto ciò premesso

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Mauro Grandesso Silvestri, Presidente del Tribunale di Cagliari, giusta la delega di cui in premessa, l'Associazione sopra indicata, nella persona del legale rappresentante pro-tempore Maria Adele Frau e l'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Cagliari del Ministero della Giustizia, in persona del Dirigente Dott.ssa Rossana Carta, si conviene e si stipula di quanto segue:

Art. 1

L'Associazione consente che i condannati da parte dei Tribunali, dei Giudici di Pace, nonché delle Corti d'Appello, alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi delle norme in premessa ovvero gli imputati nei cui

confronti è stata concessa la sospensione del procedimento con messa alla prova subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.

L'Associazione, che opera nel settore del volontariato di assistenza sociale e sanitaria, e che ha sede in Arbus, Via Is Strigas, n. 39 tel. 070 9756079 fax 0709756079, cell. 3495069299 e mail angelinelcuorearbus@gmail.com, Pec: angelinelcuorearbus@pec.sardegnasolidale.it, sito: www.angelinelcuorearbus.it, specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale e dall'art. 168-bis c.p. citati in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

- Laboratori di creazioni artigianali e riciclo, finalizzati alla raccolta di fondi per il sostegno di persone e famiglie disagiate;
- piccoli lavori di manutenzione ordinaria presso la sede;
- disbrigo pratiche di ufficio e incombenze a sostegno di anziani, ammalati e persone bisognose;
- supporto in eventi e manifestazioni;
- ogni altra attività di lavoro di pubblica utilità compatibile con la professionalità degli interessati e con la finalità dell'associazione.

Precisa inoltre che l'Associazione svolge attività in tutti i periodi dell'anno.

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna ovvero nell'ordinanza di concessione della sospensione del procedimento con messa alla prova, nelle quali il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo e degli artt. 168-bis c.p. e 464-bis e ss. c.p.p., indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L'Associazione, che consente a n. 3 soggetti di eseguire contemporaneamente la prestazione dell'attività non retribuita e, comunque per un massimo di n. 20 soggetti nell'arco dell'anno, individua nel Presidente o un suo delegato, la persona incaricata di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e degli imputati e di impartire a costoro le relative istruzioni d'intesa con l'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna.

L'Associazione si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche del nominativo ora indicato.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, **l'Associazione** si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati e degli imputati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione e dalla legge.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona. L'Associazione si impegna altresì a che i condannati e gli imputati possano

fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso, alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art.5

E' fatto divieto all'Associazione di corrispondere ai condannati ed agli imputati una retribuzione, in

qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico dell'Associazione l'assicurazione dei condannati e degli imputati contro gli

infortuni, e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art.6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei

condannati e degli imputati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata

l'esecuzione della pena o della prestazione, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi

inerenti il lavoro svolto dal condannato o dall'imputato.

Art.7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la

risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato,

salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento,

al funzionamento dell'Associazione.

Art.8

L'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna, nella persona del preposto che il direttore individua

per ogni esecuzione, sovrintende ad ogni aspetto dell'esecuzione della sanzione o della prestazione durante

tutto il suo svolgimento, tiene i contatti col Magistrato che ha pronunciato la sentenza o l'ordinanza,

relaziona periodicamente sull'andamento della misura e al termine della stessa; fornisce assistenza nei

rapporti tra questi e l'Associazione.

Art.9

La presente convenzione avrà la durata di tre (3) anni a decorrere dalla sua stipula e sarà tacitamente

rinnovata di anno in anno, salva disdetta che una delle parti dovrà comunicare all'altra con congruo anticipo.

Copia della presente convenzione, inclusa a cura della Segreteria del Tribunale, nell'elenco degli enti

convenzionati di cui all'art. 7 del D.M. citato in premessa, viene trasmessa al Ministero della Giustizia -

Direzione Generale degli Affari Penali nonché a tutti gli uffici giudiziari del circondario di Cagliari.

Cagliari, 18 gennaio 2018

Il Presidente dell'Associazione Maria Adele Frau

Marie adele Bran

Il Dirigente dell'U.I.E.P.E per la Sardegna

Il Presidente del Tribunale

handus d'West

Dott, Marino Grandesso Silvestri

Dott.ssa Rossana Carta

Scheda riepilogativa dell'Associazione

"Angeli nel Cuore" di Arbus

Ubicazione dell'Associazione	Arbus, via Is Strigas n. 39
	(sede legale e sede operativa)
Telefono	070.9756079
	3495069299
FAX	070.9756079
E-mail	angelinelcuorearbus@gmail.com
Pec	angelinelcuorearbus@pec.sardegnasolidale.it
Sito	
	www.angelinelcuorearbus.it
Presidente	Frau Maria Adele
Tutor	La Presidente Frau Maria Adele o un suo delegato
Convenzione sottoscritta	il 18 gennaio 2018
Durata della convenzione	3 anni rinnovabili tacitamente
Settori in cui vengono inseriti i sottoposti a LPU	 Laboratori di creazioni artigianali e riciclo, finalizzati alla raccolta di fondi per il sostegno di persone e famiglie disagiate; piccoli lavori di manutenzione ordinaria presso la sede; disbrigo pratiche di ufficio e incombenze a sostegno di anziani, ammalati e persone bisognose; supporto in eventi e manifestazioni; ogni altra attività di lavoro di pubblica utilità compatibile con la professionalità degli interessati e con la finalità dell'associazione.
Numero persone accolte	n. 3 contemporaneamente n. 20 nell'arco dell'anno



Illustrissimo Presidente Tribunale di Cagliari

Oggetto: Richiesta di modifica della convenzione stipulata per lavori di pubblica utilità

Io sottoscritta Maria Adele Frau nata a San Gavino Monreale il 21 maggio 1976 in qualità di Rappresentante e Presidente dell'Associazione Angeli nel Cuore, regolarmente iscritta nel Registro del Volontariato Regionale al n. 2391 sez. assistenza sociale e sanitaria,

chiede

che venga modificata la convenzione stipulata col Tribunale per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità e precisamente nell'Art. 3 in cui viene indicato n. 3 soggetti consentiti per eseguire la prestazione dell'attività non retribuita contemporaneamente e n. 20 soggetti nel corso dell'anno. Premesso che l'Associazione svolge diverse attività sociali, culturali e soprattutto di assistenza in giorni e orari prolungati, si rende quindi disponibile ad accogliere più soggetti per lo svolgimento di pubblica utilità sia contemporaneamente, che nel corso dell'anno rispetto a quelli indicati nella convenzione stipulata, che si allega alla seguente.

In attesa di cordiale riscontro e nel ringraziarVi anticipatamente, per la disponibilità e l'attenzione che ci vorrete accordare al più presto, distintamente Vi salutiamo.

Arbus, 20/04/2021

Visto, Cagliari Il Presidente

Frau Maria Adele

09031|ARBUIO

EL TRIBUNALE

Associazione di Volontariato

Via Is Trigas n. 39- Via Repubblica, n. 108 - 09031 -Arbus (VS)

Tel. 349 5069299 - Pec: angelinelcuore@pec.it

Sito:www.angelinelcuorearbus.it

Email: angelinelcuorearbus@gmail.com



Illustrissimo Presidente Tribunale Cagliari

OGGETTO: INTEGRAZIONE ALLA RICHIESTA DI MODIFICA DELLA CONVENZIONE STIPULATA PER I LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'

lo sottoscritta Maria Adele Frau nata a San Gavino M.le il 21/05/1976 C.F. FRAMDL76E61H856P in qualità di Rappresentante legale dell'ASSOCIAZIONE ANGELI NEL CUORE ODV iscritta al Registro Regionale del Volontariato al n° 2391 Sez. Assistenza sociale e sanitaria, con sede legale in Arbus (SU), nella via ls Trigas, 39,

DICHIARA

Che, con la seguente si intende integrare la Richiesta di modifica di convenzione dei lavori di pubblica utilità presentata in data 20 aprile e che si allega alla seguente. Come già indicato si chiede di poter accogliere più soggetti sia contemporaneamente che in totale durante il corso dell'anno e precisamente n. 10 soggetti contemporaneamente e 35 soggetti durante il corso dell'anno per lo svolgimento di pubblica utilità rispetto a quanti indicati nella convenzione.

In attesa di riscontro porgiamo distinti saluti.

In allegato Richiesta precedente e convenzione.

Arbus, 23/04/2021

ANGELI NEL CUORE
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
SEDE LEGALE: VIA IS STRIGAS, 39
SEDE OPERATIVA: VIA REPUBBLICA, 108
SEDE OPERATIVA: VIA REPUBBLICA,

More Odle Then

Codice Fiscale: 91022190929
- Sede Legale Via Is Trigas n. 39

Sedi operative: Via Repubblica, n. 108/154 09031 -Arbus (VS)

Tel. 349 5069299 - Sito: www.angelinelcuorearbus.it

Email: angelinelcuorearbus@gmail.com - Pec: angelinelcuore@pec.it





ANGELI NEL CUORE OdV

C.F. 91022190929

Sede legale: via Is Trigas 39, 09031, Arbus (SU)

Sedi operative: via Repubblica 108/152/154, 09031, Arbus (SU)

Tel 3495069299

angelinelcuorearbus@gmail.com angelinelcuore@pec.it

Illustrissimo Presidente Tribunale di Cagliari

OGGETTO: INTEGRAZIONE ALLA RICHIESTA DI MODIFICA DELLA CONVENZIONE STIPULATA PER I LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'

La sottoscritta Maria Adele Frau nata a San Gavino M. le li 21/05/1976 C.F. FRAMDL76E61H856P, In qualità di Rappresentante Legale dell'ASSOCIAZIONE ANGELI NEL CUORE ODV iscritta al Registro Regionale del Volontariato al n° 2391 Sez. Assistenza sociale e sanitaria e al RUNTS n. 55402 con sede legale in Arbus (SU), nella via Is Trigas, 39, e sedi operative in via Repubblica 108/152/154

DICHIARA

Che, con la seguente si intende integrare la Richiesta di modifica di convenzione dei lavori di pubblica utilità stipulata in data 18/01/2018 che si allega ala seguente. Come già indicato si chiede di poter accogliere più soggetti sia contemporaneamente che in totale durante li corso dell'anno e precisamente n. 15 soggetti contemporaneamente e 80 soggetti durante il corso dell'anno per lo svolgimento di pubblica utilità rispetto a quanti indicati nella convenzione.

In attesa di riscontro porgiamo cordiali saluti.

Arbus, 21/09/2023

ANGELI NEL CUORE OdV
C.F. 91022190929 | angelinelcuore@pec.it
Sede legale: via 1s Trigas 39, 09031, Arbus (SU)
Sedi operative: via Repubblica 108/154, 09031, Arbus (SU)
349508299 | angelinelcuorearbus@gmail.com

Maria Adele Frau

Visto
Vaghari 7 7. 9. 23
IL PRESIDENTE DEL TRISUNALE PA